

CAPITOLO 17

RESPONSABILITA' DELLE PARTI

17.1 OBBLIGHI DELLE PARTI	207
17.1.1 <i>Obblighi dell'Utente.....</i>	<i>207</i>
17.1.2 <i>Obblighi dell'Impresa di Stoccaggio</i>	<i>207</i>
17.2 INADEMPIENZE CONTRATTUALI.....	208
17.2.1 <i>Inadempienze dell'Impresa di Stoccaggio</i>	<i>208</i>
17.2.2 <i>Inadempienze dell'Utente.....</i>	<i>209</i>
17.3 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'	210
17.3.1 <i>Dolo/colpa grave.....</i>	<i>210</i>
17.4 RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO	210
17.4.1 <i>Risoluzione anticipata da parte dell'Impresa di Stoccaggio</i>	<i>210</i>
17.4.2 <i>Risoluzione anticipata da parte dell'Utente</i>	<i>211</i>
17.5 CESSIONE DEL CONTRATTO	212
17.6 FORZA MAGGIORE.....	212
17.6.1 <i>Definizione</i>	<i>212</i>
17.6.2 <i>Cause</i>	<i>213212</i>
17.6.3 <i>Effetti</i>	<i>213</i>
17.6.4 <i>Notifica</i>	<i>213</i>
17.6.5 <i>Impatto sui corrispettivi di stoccaggio</i>	<i>214</i>
17.7 ASSENZA DI TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL GAS	214
17.8 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	214
17.8.1 <i>Competenze dell'Autorità.....</i>	<i>214</i>
17.8.2 <i>Disposizioni transitorie</i>	<i>214</i>
17.8.3 <i>Esame preventivo.....</i>	<i>215</i>
17.8.4 <i>Risoluzione giudiziale</i>	<i>215</i>
17.8.5 <i>Arbitrato tecnico.....</i>	<i>215</i>
17.9 LEGGE APPLICABILE.....	216215
17.10 PROPRIETÀ INTELLETTUALE	216
17.11 RISERVATEZZA.....	216
17.11.1 <i>Obblighi delle Parti.....</i>	<i>216</i>

17.11.2 Eccezioni.....	216
17.11.3 Efficacia degli obblighi.....	217
17.12 PRIVACY	217

17.1 OBBLIGHI DELLE PARTI

17.1.1 *Obblighi dell'Utente*

L'Utente, nei termini e alle condizioni previste dal presente Contratto, si impegna a:

- a) consegnare o a far consegnare per l'iniezione presso il Punto di Consegna e a ritirare o a far ritirare per l'erogazione presso il Punto di riconsegna il gas di suo proprietà secondo il Programma di Iniezione ed il Programma di Erogazione, con le modalità operative indicate al capitolo 6;
- b) consegnare o a far consegnare all'Impresa di Stoccaggio al Punto di Consegna gas la cui qualità dovrà risultare conforme alle specifiche contenute nell'Allegato 10A;
- c) consegnare o a far consegnare all'Impresa di Stoccaggio al Punto di Consegna gas almeno alla pressione minima indicata al Capitolo 11 ;
- d) non richiedere l'erogazione di una quantità di gas superiore alle quantità immesse dall'Utente, che abbia sottoscritto un Contratto per i servizi di stoccaggio, in fase di iniezione o di cui comunque questi detiene la titolarità in stoccaggio;
- e) pagare il corrispettivo relativo al Servizio di stoccaggio, oltre ogni altro importo che risulti dovuto all'Impresa di Stoccaggio in dipendenza dell'esecuzione del Contratto, secondo le modalità stabilite nel presente documento.
- f) utilizzare la Piattaforma Informatica nelle modalità e nelle tempistiche previste dal presente Codice garantendo, nell'utilizzo dello stesso, l'adozione modalità tali da non arrecare in alcun modo pregiudizio alla funzionalità previste dello stesso e da non impedirne comunque, anche temporaneamente, il funzionamento.

Qualora l'Utente, per qualsiasi ragione, non consegna o non faccia consegnare al Punto di Consegna qualsiasi quantità di Gas, l'Utente non avrà alcuna responsabilità di qualsiasi tipo in relazione a tale mancata consegna, ma rimarrà obbligato soltanto a pagare i relativi corrispettivi di Stoccaggio, salvo i casi in cui l'Utente sia liberato da tale obbligazione ai sensi di qualsiasi altra disposizione di tale Contratto.

17.1.2 *Obblighi dell'Impresa di Stoccaggio*

L'Impresa di Stoccaggio nei termini e alle condizioni previste dal presente documento, si impegna a:

- a) riconsegnare in Erogazione quantitativi di gas equivalenti in termini energetici, espressi in GJ, ai quantitativi immessi dall'Utente durante l'Iniezione;
- b) riconsegnare all'Utente al Punto di Riconsegna i quantitativi di gas, espressi in GJ, nel rispetto delle prenotazioni giornaliere confermate, ai valori di qualità e pressione indicati nei capitoli 10 e 11;
- c) verificare e confermare le prenotazioni comunicate dall'Utente, con le modalità previste dal Codice di Stoccaggio;
- d) svolgere le attività necessarie per la Allocazione del gas movimentato ad ogni singolo Utente
- e) a prendere in consegna nel Giorno-Gas i quantitativi di gas, espressi in GJ, consegnati o fatti consegnare dall'Utente al Punto di Consegna, nel rispetto delle prenotazioni giornaliere confermate, conformi alle specifiche di qualità e di pressione definite nel Codice di Stoccaggio;
- f) garantire a tutti gli Utenti in modo imparziale e non discriminatorio l'accesso alla Piattaforma Informatica assicurandone il corretto funzionamento, la manutenzione e l'aggiornamento della stessa, garantendo, in caso di malfunzionamento, modalità alternative di espletamento delle attività previste nonché tempestiva comunicazione su inizio, durata del malfunzionamento stesso e ripristino del servizio.

17.2 INADEMPIENZE CONTRATTUALI

17.2.1 Inadempienze dell'Impresa di Stoccaggio

17.2.1.1. Specifiche di pressione

Qualora il Gas reso disponibile dall'Impresa di Stoccaggio all'Utente presso un Punto di Riconsegna risulti non conforme alle specifiche di pressione previste nel Codice di Stoccaggio, l'Utente, in assenza di tempestiva comunicazione da parte dell'Impresa di Stoccaggio, ne darà tempestiva comunicazione alla stessa e, fermo restando l'obbligo di pagamento delle tariffe di stoccaggio avrà diritto ad ottenere da quest'ultima, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso di tutti i costi ed oneri sostenuti in dipendenza del mancato rispetto delle specifiche di pressione, nei limiti di quanto indicato al paragrafo 17.3.

17.2.1.2. Specifiche di qualità

Qualora il Gas reso disponibile dall'Impresa di Stoccaggio all'Utente presso un Punto di Riconsegna risulti non conforme alle specifiche di qualità previste nel Codice di Stoccaggio, l'Impresa di Stoccaggio ne darà tempestiva comunicazione all'Utente ed all'Impresa di Trasporto. L'Impresa di Trasporto avrà il diritto di rifiutare il prelievo di tale Gas; inoltre, fermo restando l'obbligo di pagamento delle tariffe di

stoccaggio l'Utente avrà diritto ad ottenere dall'Impresa di Stoccaggio, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso di tutti i costi ed oneri sostenuti in dipendenza del mancato rispetto della specifica di qualità, nei limiti di quanto indicato al paragrafo 17.3.

17.2.1.3. Mancata erogazione della prestazione

Fatti salvi i casi di a) Forza Maggiore, qualora l'Impresa di Stoccaggio non effettui la prestazione posta a proprio carico dal Contratto di Stoccaggio ed in conseguenza di tale comportamento risulti impossibile effettuare la prestazione, l'Utente stesso, per il periodo in cui è sospesa la prestazione, sarà sollevato da ogni obbligo connesso al pagamento del corrispettivo di capacità relativo alla prestazione non erogata ed avrà diritto ad ottenere dall'Impresa di Stoccaggio, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso di tutti i costi ed oneri sostenuti in dipendenza della mancata prestazione, nei limiti di quanto indicato al successivo paragrafo 17.3.

17.2.2 Inadempienze dell'Utente

17.2.2.1. Specifiche di pressione

Qualora il Gas consegnato o fatto consegnare dall'Utente all'Impresa di Stoccaggio al Punto di Consegna risulti non conforme, per qualsiasi ragione, alle specifiche di pressione previste nel presente Codice, l'Impresa di Stoccaggio, in assenza di tempestiva comunicazione da parte dell'Utente, ne darà tempestiva comunicazione all'Utente e, oltre ad essere sollevata dall'obbligo di immettere nel Sistema i quantitativi di Gas programmati dall'Utente per il periodo in oggetto nella misura in cui iniezione non sia consentita dall'effettiva pressione di consegna, avrà diritto a ridurre l'immissione del Gas in oggetto fino all'ottenimento del ripristino dei valori compresi nelle specifiche di pressione di cui al presente documento.

Rimane altresì inteso che tutti i costi ed oneri, propriamente documentati, sostenuti dall'Impresa di Stoccaggio in dipendenza del mancato rispetto delle specifiche di pressione, saranno a carico ed onere dell'Utente, nei limiti di quanto indicato al successivo paragrafo 17.3 e fermo restando l'obbligo di pagamento delle tariffe di stoccaggio da parte dell'Utente stesso.

17.2.2.2. Specifica di qualità

Qualora il Gas consegnato o fatto consegnare dall'Utente all'Impresa di Stoccaggio al Punto di Consegna risulti non conforme, per qualsiasi ragione, alla specifica di qualità prevista nel presente Codice, l'Impresa di Stoccaggio, in assenza di tempestiva comunicazione da parte dell'Utente, ne darà tempestiva comunicazione all'Utente ed all'Impresa di Trasporto ed avrà il diritto di rifiutare l'immissione nel Sistema di tale Gas.

Rimane altresì inteso che tutti i costi ed oneri, propriamente documentati, sostenuti dall'Impresa di Stoccaggio in dipendenza del mancato rispetto della specifica di qualità, saranno a carico ed onere dell'Utente, nei limiti di quanto indicato al successivo paragrafo 17.3 e fermo restando l'obbligo di pagamento delle tariffe di stoccaggio da parte dell'Utente stesso.

17.3 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

17.3.1 Dolo/colpa grave

La responsabilità delle Parti per qualsiasi danno derivante, o comunque connesso, alla esecuzione o alla mancata, parziale o ritardata esecuzione dei propri obblighi in forza della sottoscrizione del Contratto di Stoccaggio, è espressamente limitata ai soli casi di dolo e/o colpa grave.

17.4 RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

17.4.1 Risoluzione anticipata da parte dell'Impresa di Stoccaggio

Il Contratto di Stoccaggio, oltre che per le cause stabilite dalla legge, può essere risolto dall'Impresa di Stoccaggio, in via anticipata rispetto alla scadenza prevista, mediante invio di comunicazione scritta all'Utente, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con copia per conoscenza all'Autorità, nei seguenti casi:

- a) L'Utente perda, per qualsiasi causa, anche uno solo dei requisiti per l'accesso al Sistema di cui al paragrafo 5.2;
- b) Prolungato utilizzo improprio dei sistemi informativi da parte dell'Utente in maniera da rendere: (i) inutilizzabile totalmente o parzialmente tali sistemi informativi; (ii) difficoltoso all'Impresa di Stoccaggio l'adempimento dei propri obblighi contrattuali e/o l'esercizio dei propri diritti nei confronti degli Utenti in maniera puntuale;
- c) Inadempimento prolungato dell'obbligazione di pagamento, da parte dell'Utente, delle tariffe fatturate dall'Impresa di Stoccaggio per qualunque delle tipologie previste nel Contratto. Costituisce inadempimento prolungato il mancato pagamento da parte dell'Utente degli importi dovuti per 2 mesi di servizio;

- d) Instaurazione nei confronti dell'Utente di una procedura di fallimento, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato o altra procedura concorsuale, anche stragiudiziale;
- e) Deliberazione della liquidazione o dello scioglimento per qualsivoglia ragione dell'Utente o cessazione dell'effettiva attività dell'Utente;
- f) Revoca e/o annullamento in tutto o in parte delle garanzie finanziarie di cui al precedente articolo 5.2.3 per qualunque causa;
- g) Impossibilità di effettuare la prestazione per causa di Forza Maggiore, qualora un evento qualificato nel paragrafo 17.6 come Forza Maggiore si protragga per un periodo superiore a due mesi.

In tutti i casi sopra riportati di risoluzione contrattuale, si verificherà quanto segue:

- h) L'Impresa di Stoccaggio potrà sospendere l'accettazione dei programmi degli Utenti, dandone comunicazione all'Autorità, al Ministero dello Sviluppo Economico, all'Impresa Maggiore di Trasporto;
- i) L'Utente sarà comunque tenuto a corrispondere all'Impresa di Stoccaggio gli importi effettivamente maturati, a qualunque titolo, inclusi i relativi corrispettivi, fino alla data di risoluzione del Contratto. Fatto salvo il caso di risoluzione per causa di Forza Maggiore, l'Utente sarà inoltre tenuto a corrispondere all'Impresa di Stoccaggio una somma risultante dall'attualizzazione – alla data della risoluzione e al tasso di attualizzazione pari al tasso di rendimento medio annuo dei Buoni del Tesoro decennali dell'ultimo anno disponibile, aumentato dello 0,75% - degli importi rappresentativi dei corrispettivi dovuti dall'Utente per il periodo tra la data della risoluzione anticipata e la data di naturale scadenza del Contratto, nonché a risarcire gli ulteriori danni causati all'Impresa di Stoccaggio, manlevando e ritenendo indenne quest'ultima rispetto a qualunque pretesa avanzata in relazione a danni causati a altri soggetti;
- j) L'Impresa di Stoccaggio, in qualità di depositario, avrà inoltre diritto di ritenzione sulle quantità di Gas eventualmente presenti nel Sistema e ~~potrà procedere~~ sarà automaticamente e preventivamente autorizzata dall'Utente senza necessità alcuna di ulteriore comunicazione, prova o motivazione, intimidazione o richiesta nei confronti dell'Utente, ogni eccezione rimossa, alla vendita del suddetto gas a soddisfacimento in via prioritaria del proprio credito e dei costi sostenuti per la vendita del gas mediante procedura concorsuale utilizzando l'ultimo valore della CCI disponibile come base d'asta.

17.4.2 Risoluzione anticipata da parte dell'Utente

Nel caso in cui si verifichi un evento che impedisca all'Utente l'Iniezione o l'Erogazione nel/dal Sistema per un periodo consecutivo superiore a 6 mesi a partire dalla data di sopravvenienza dell'evento stesso, l'Utente potrà risolvere, in

via anticipata, il Contratto mediante invio di comunicazione scritta, anticipata via Fax e/o e-mail, ai sensi dall'articolo 1456 del Codice Civile.

L'Utente interessato sarà comunque tenuto a corrispondere all'Impresa di Stoccaggio gli importi di cui al paragrafo 17.4.1 lettera i).

Qualora le Capacità previste dal Contratto risolto siano conferite, in tutto o in parte, ad altro Utente, i corrispettivi di capacità incassati dall'Impresa di Stoccaggio a seguito del conferimento di tali capacità, verranno accreditati all'Utente interessato dalla risoluzione.

17.5 CESSIONE DEL CONTRATTO

Nessuna delle Parti può cedere il Contratto di Stoccaggio a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta dell'altra parte, che non potrà essere negata qualora il terzo possiede i requisiti di idoneità previsti nel presente Codice di Stoccaggio.

L'autorizzazione scritta di cui sopra non sarà necessaria qualora il cessionario sia una società controllata dal cedente o sotto il comune controllo di altra società ai sensi dell'Articolo 2359 comma 1 del Codice Civile e la cessione sarà efficace dalla data indicata nell'atto di cessione notificato dalla Parte Cedente all'Impresa di Stoccaggio.

In caso di cessione l'Utente si impegna a mantenere tutte le garanzie finanziarie prestate a garanzia delle obbligazioni derivanti dal Contratto fino a quando queste non siano sostituite dal cessionario con garanzie equivalenti.

17.6 FORZA MAGGIORE

17.6.1 Definizione

Per forza maggiore si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza non imputabile alla Parte che la invoca ("Parte Interessata"), al di fuori del controllo delle Parti, e che non poteva essere previsto e/o evitato con l'ordinaria diligenza ed a costi ragionevoli, avente l'effetto di rendere impossibile o illegittimo, in tutto o in parte, l'adempimento degli obblighi della Parte Interessata, fintantoché la causa di Forza Maggiore perduri ma esclusivamente quando tale circostanza colpisca il Sistema dell'Impresa di Stoccaggio.

17.6.2 Cause

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo costituiscono cause di Forza Maggiore:

- a) guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse;
- b) fenomeni naturali avversi compresi fulmini, terremoti, frane, incendi e inondazioni;
- c) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
- d) scioperi, serrate ed ogni altra forma di agitazione a carattere industriale, ad esclusione dei casi di conflittualità aziendale, dichiarati in occasioni diverse dalla contrattazione collettiva, che riguardano direttamente l'Impresa di Stoccaggio o l'Utente;
- e) ritardato o mancato ottenimento dei necessari permessi e/o concessioni funzionali al Servizio di stoccaggio;
- f) vizi, avarie o cedimenti degli impianti, equipaggiamenti o installazioni funzionali al Sistema.

17.6.3 Effetti

La Parte Interessata sarà sollevata da ogni responsabilità circa il mancato adempimento dagli impegni previsti nel Contratto di Stoccaggio, nonché per qualsiasi danno o perdita sopportata dall'altra Parte, nella misura in cui gli stessi siano affetti da causa di Forza Maggiore e per il periodo in cui sussista tale causa.

Al verificarsi di un evento di Forza Maggiore, la Parte Interessata dovrà comunque adoperarsi, per quanto nelle proprie possibilità, per limitare gli effetti negativi dell'evento al fine di consentire, nel più breve tempo possibile, la ripresa della normale esecuzione dei propri adempimenti contrattuali.

L'impossibilità di una Parte ad adempiere al proprio obbligo di pagamento non è considerata Forza Maggiore.

17.6.4 Notifica

La Parte Interessata sarà tenuta a notificare all'altra Parte, in maniera tempestiva:

- a) il verificarsi dell'evento che rende impossibile l'adempimento, totale o parziale, delle obbligazioni, fornendo una chiara indicazione circa la natura dell'evento stesso ed indicando altresì, qualora fosse possibile effettuare una stima ragionevole, il tempo che potrebbe essere necessario per porvi rimedio;
- b) lo sviluppo dell'evento, fornendo un regolare aggiornamento circa la durata prevista;

- c) l'intervenuta cessazione dell'evento di Forza Maggiore.

17.6.5 Impatto sui corrispettivi di stoccaggio

In presenza di una causa di Forza Maggiore, e per tutto il tempo in cui tale causa sussiste, il corrispettivo per la capacità di Erogazione e di Iniezione a carico dell'Utente verrà applicato:

- a) *Pro rata temporis*, nel caso di interruzione totale della prestazione del servizio;
- b) In proporzione alla riduzione effettiva delle quantità di Gas consegnate e/o riconsegnate all'Utente ai Punti di Consegna e/o Riconsegna, nel caso di riduzione parziale della prestazione del servizio.

17.7 ASSENZA DI TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL GAS

Fatto salvo quanto previsto agli art.16.4.4 e 17.4.1 La consegna del Gas al Punto di Consegna da o per conto dell'Utente non comporterà il trasferimento del diritto di proprietà su tale Gas in capo all'impresa di Stoccaggio la quale custodirà il Gas ai soli fini della prestazione del Servizio. Il diritto di proprietà sul Gas consegnato rimarrà in ogni momento normalmente in capo all'Utente non costituendo la ~~A tal fine~~ la custodia del Gas da parte dell'Impresa di Stoccaggio ~~non costituisce in alcun momento della custodia~~ deposito irregolare ex articolo 1782 c.c.

17.8 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

17.8.1 Competenze dell'Autorità

Ai sensi di quanto previsto all'Articolo 18 della delibera n°137/02, in caso di controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del Contratto di Stoccaggio e fino all'adozione del regolamento di cui all'Articolo 2.24, lettera b), della Legge 14 novembre 1995, n°481, le parti ricorrono all'Autorità per l'attivazione di una procedura di arbitrato, secondo le modalità dalla stessa definite con proprio regolamento.

17.8.2 Disposizioni transitorie

Fino al momento dell'emanazione, da parte dell'Autorità, del regolamento con cui verranno definite le modalità per l'attivazione di una procedura di arbitrato, le

eventuali controversie saranno disciplinate in base alle procedure di seguito indicate.

17.8.3 Esame preventivo

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra L'Impresa di Stoccaggio ed Utente in relazione all'interpretazione ed all'applicazione del Contratto di Stoccaggio, salvo i casi che a giudizio di una delle parti richiedano il ricorso a misure cautelari e d'urgenza, verranno sottoposte, ad iniziativa di ciascuna parte e previo formale avviso inviato all'altra, al preventivo esame congiunto di soggetti a tale scopo nominati dalle parti stesse ed individuati tra dirigenti di primo livello, nel tentativo di addivenire ad un accordo soddisfacente.

17.8.4 Risoluzione giudiziale

Nel caso in cui tale tentativo di composizione non sortisca esito positivo nel termine di sessanta giorni dalla data dell'avviso di cui al precedente paragrafo - e fatte salve le competenze in materia di risoluzione delle controversie attribuite all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas dalla legge ed ai sensi dell'Articolo 17.1 della Delibera - ciascuna delle parti avrà facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria per la risoluzione della controversia.

Per tale ipotesi le parti attribuiscono la competenza esclusiva al Foro di Milano.

17.8.5 Arbitrato tecnico

Tutte le controversie di natura tecnica, che non siano risolte in via amichevole entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal momento in cui una Parte abbia comunicato all'altra l'esistenza della controversia, saranno risolte in via definitiva in conformità al Regolamento Nazionale di Arbitrato della Camera Arbitrale di Milano da un arbitro unico, che sarà nominato, procederà e deciderà in conformità a detto regolamento. L'Arbitro dovrà avere adeguate competenze tecniche nel settore del Gas e più specificamente con riguardo al trasporto, scarico, rigassificazione, stoccaggio e vendita di Gas. L'arbitrato sarà tenuto in lingua italiana. Sede dell'arbitrato sarà Milano. L'arbitro deciderà secondo diritto in via irrituale. L'Arbitro renderà la propria decisione per iscritto, indicandone le motivazioni, entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di accettazione della nomina. La decisione dell'arbitro sarà definitiva e vincolante per le Parti. Le Parti rinunciano a qualsiasi forma di impugnazione salvo il caso di conflitto di interessi, dolo o errore manifesto dell'arbitro.

17.9 LEGGE APPLICABILE

Il presente documento è regolato dalla legge italiana.

17.10 PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Qualunque diritto di proprietà intellettuale messo a disposizione da una delle Parti in forza del Contratto di Stoccaggio rimarrà di proprietà e disponibilità di tale Parte o del suo licenziante.

17.11 RISERVATEZZA

17.11.1 *Obblighi delle Parti*

Tutte le informazioni riguardanti l'attività di una delle Parti, incluse quelle derivanti dallo scambio di dati in forma elettronica tra Impresa di Stoccaggio ed Utente ai sensi del Codice di Stoccaggio, sono da considerarsi riservate e non potranno essere utilizzate da ciascuna Parte, dai suoi dipendenti e/o agenti se non in funzione dell'esecuzione del Codice di Stoccaggio, né potranno essere divulgate a terzi se non in conformità con preventive istruzioni o autorizzazioni scritte della Parte cui tali informazioni si riferiscono e previa sottoscrizione di analoga clausola di riservatezza da parte dei terzi.

17.11.2 *Eccezioni*

Fermo restando quanto disposto dal paragrafo precedente, le informazioni non saranno considerate di natura riservata nel caso e nella misura in cui si tratti di:

- a) informazioni che erano di dominio pubblico al momento in cui sono state rivelate o che diventano di dominio pubblico per cause diverse dall'inadempimento o dalla colpa della Parte ricevente;
- b) informazioni di cui la Parte ricevente era già a conoscenza al momento in cui sono state rivelate dall'altra Parte e per le quali non vi era obbligo di riservatezza;
- c) informazioni la cui riservatezza cade nel momento in cui ciò sia richiesto per adempiere agli obblighi di legge o a richieste dell'Autorità;

- d) informazioni che la Parte ricevente ha legalmente ottenuto da terzi senza violazione di alcun obbligo di riservatezza nei confronti dell'altra Parte.
- e) Informazioni relative coordinamento tra le imprese di stoccaggio e le imprese di trasporto ai sensi del Codice di Stoccaggio
- f) Informazioni relative alla gestione della "Procedura di Emergenza Gas" di cui al capitolo 19 "Modalità di passaggio dalle condizioni di normale esercizio alle condizioni di emergenza generale"
- g) Informazioni comunicate ad organi e/o autorità amministrative, regolatorie o giudiziarie e/o comunque in adempimento di disposizioni normative vigenti o di provvedimenti

17.11.3 Efficacia degli obblighi

Gli obblighi relativi alla riservatezza qui indicati rimarranno efficaci per un periodo di 2 anni dalla data effettiva di cessazione o risoluzione degli obblighi contrattuali sorti in adempimento al Codice di Stoccaggio.

17.12 PRIVACY

Relativamente alla Legge n°675/96 e sue successive modificazioni, (qui di seguito "Legge"), le Parti prendono atto che:

- a) l'Utente è titolare del trattamento dei Dati (di seguito: il "Titolare"), ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera d) della Legge.
- b) L'impresa di Stoccaggio è dotata dell'esperienza, dell'affidabilità, delle capacità e delle strutture richieste dall'Art.8 della Legge per assolvere alla funzione di "Responsabile del trattamento dei dati personali" (qui di seguito "Responsabile Trattamento Dati") e garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Ciò premesso, le Parti convengono che l'impresa di Stoccaggio sarà Responsabile Trattamento Dati, ai sensi dell'Art.1, comma 2, lett. e) della Legge, con riferimento alle sole operazioni di trattamento e ai soli dati che l'Impresa di Stoccaggio sarà chiamato a trattare in relazione all'esecuzione dei rapporti contrattuali di cui al Codice di Stoccaggio.

In particolare:

- c) l'Utente effettuerà a proprie spese la redazione e l'invio della modifica della notificazione al Garante per la protezione dei dati personali, di cui agli Artt.7 e 28

della Legge; inoltre provvederà all'assolvimento dell'obbligo di informare i propri Clienti Idonei dell'intervenuta nomina dell'Impresa di Stoccaggio quale Responsabile Trattamento Dati.

d) L'Impresa di Stoccaggio:

- tratterà i dati personali dell'Utente in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto della normativa esistente in materia di privacy e nei limiti del trattamento effettuato dall'Utente, come individuato nella notificazione al Garante di cui agli Artt.7 e 28 della Legge;
- custodirà i dati personali dell'Utente ai sensi degli Artt.9 e 15 della Legge;
- individuerà - se necessari - i soggetti ai quali affidare la qualifica di incaricati del trattamento, ai sensi degli Artt.8 e 19 della Legge, e, sulla base del successivo atto di incarico, individuerà le istruzioni da impartire a detti soggetti, vigilando sul relativo operato, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli citati;
- effettuerà le sole operazioni di trattamento dati strettamente necessarie all'esecuzione dei propri obblighi contrattuali, quali conservazione ed elaborazione. Il Trasportatore dovrà effettuare le menzionate operazioni di trattamento in conformità alle finalità del trattamento operato dall'Utente. Inoltre, il Trasportatore non potrà effettuare alcuna operazione di trattamento diversa da quelle menzionate, e l'Utente terrà indenne il Trasportatore da ogni responsabilità connessa ad operazioni di trattamento di esclusiva competenza dell'Utente. A tale proposito, il Trasportatore non sarà responsabile in ordine alla raccolta dei dati personali ed agli obblighi connessi - quali la raccolta del consenso degli interessati - nonché alla pertinenza ed esattezza dei dati. L'Utente sarà pertanto l'unico responsabile in ordine ad ogni contestazione aventi per oggetto tali attività;
- si atterrà alle istruzioni impartite dall'Utente e non risponderà di eventuali violazioni derivanti da istruzioni incomplete o errate impartite dall'Utente, che pertanto lo terrà indenne da qualsiasi pretesa conseguente o connessa;
- consentirà all'Utente l'esercizio del potere di controllo, ai sensi dell'Art.8 della Legge;
- adotterà le misure individuate dall'Utente intese a consentire all'interessato l'effettivo esercizio dei diritti previsti dall'Art.13 della Legge, ed agevolerà detto esercizio, nei limiti della propria sfera di competenza.

- evaderà senza ritardo, su richiesta dell'Utente, le eventuali richieste avanzate dagli interessati, ai sensi del citato Art.13 e dell'Art.29, comma 2, della Legge, sempre nei limiti dell'ambito di operatività funzionale del Responsabile Trattamento Dati;
- assicurerà in generale il rispetto delle prescrizioni del Garante, nei limiti della propria sfera di competenza.

L'Impresa di Stoccaggio non potrà adottare autonome decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento. In caso di necessità ed urgenza, l'Impresa di Stoccaggio dovrà informare al più presto l'Utente, affinché quest'ultimo possa prendere le opportune decisioni. In ogni caso, qualora istruzioni dell'Utente, modifiche legislative e/o regolamentari nonché prescrizioni del Garante comportino costi e/o attività aggiuntive a carico del Trasportatore, i relativi oneri saranno di esclusiva competenza dell'Utente.

La nomina dell'Impresa di Stoccaggio quale Responsabile Trattamento Dati ha efficacia per tutta (e solo per) la durata del Contratto tra le Parti.